

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 6 CFAS 2024/2025

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 1/24-25 cfas, tenutasi in Roma in data 9 gennaio 2025, ha adottato la seguente decisione:

#### COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Oberto Petricca (Componente Istruttore), Prof. Mauro Miccio (Componente).

#### PREMESSO CHE

- con provvedimento di avvio del procedimento 1/24-25 del 1 ottobre 2024, protocollo n. 7989/SS 24-25, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, comunicava l'iscrizione nell'apposito Registro della notizia di illecito avente ad oggetto "*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Paolo Foggi che avrebbe sottoscritto, con la calciatrice Isabel Crotti, un mandato di rappresentanza in difetto di iscrizione al Registro Nazionale del CONI e al Registro Federale della FIGC*" e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante ed alla fissazione della riunione preliminare per la data del 13 novembre 2024, ex art. 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- dall'esame degli atti, è emersa a carico dell'Agente la seguente condotta:

l'agente sportivo Paolo Foggi in rappresentanza della FIPA Srls, in data 20 gennaio 2024, ha sottoscritto mandato con la calciatrice Isabel Crotti, trasmesso dal padre della medesima calciatrice sig. Gianluigi Crotti, in data 3 giugno 2024, non risultando alla data di sottoscrizione

del citato contratto di mandato, l'agente sportivo Paolo Foggi e la persona giuridica FIPA Srls iscritti al Registro Federale della FIGC e al Registro Nazionale del CONI;

- che con memoria difensiva del 14 ottobre 2024, l'agente Paolo Foggi, a mezzo del proprio difensore, Avv. Francesco Rondini, contestava integralmente la fondatezza dell'ipotesi accusatoria chiedendo: *“In via preliminare:*

*- accertare e per l'effetto dichiarare il difetto di giurisdizione della Commissione Agenti Sportivi essendo la materia di competenza dell'ordinamento statale;*

*- sempre in via preliminare accertare il difetto di legittimazione attiva del sig. Gianluigi Crotti e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento a carico del sig. Paolo Foggi; In via principale:*

*- mandare assolto il sig. Paolo Foggi non aver commesso il fatto;*

*In via subordinata:*

*- riconoscere nel caso de quo la lieve entità della condotta del sig. Paolo Foggi nonché del grado di colpa anche in concorso;*

*- sempre in via subordinata riconoscere al sig. Paolo Foggi le circostanze attenuanti del caso anche in concorso;*

*- per l'effetto mantenere nel minimo edittale l'eventuale sanzione da comminare a carico del sig. Paolo Foggi...”;*

- che tutte le argomentazioni spese nella predetta memoria difensiva non risultavano dirimenti al fine di contrastare la ipotesi accusatoria;

- che alla riunione preliminare del 13 novembre 2024 veniva pertanto formulato il seguente capo di incolpazione: *“Presunta violazione dell'art. 21, comma 7 Regolamento Agenti Sportivi FIGC, nonché degli artt. 3 e 6 Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC per avere l'agente Paolo Foggi, in qualità di Legale rappresentante della FIPA Srls, sottoscritto con la calciatrice Isabel Crotti contratto di mandato datato 20 gennaio 2024, in assenza di iscrizione al Registro Nazionale del CONI e al Registro Federale della FIGC”* e veniva fissata l'udienza di discussione alla data del 9 gennaio 2025 in modalità telematica;

- che in data 19 dicembre 2024 il difensore dell'incolpato Paolo Foggi, Avv. Francesco Rondini, depositava un'ulteriore memoria difensiva con la quale ribadiva le eccezioni e deduzioni precedentemente addotte e chiedeva il non luogo a provvedimento disciplinare;

- che in detta udienza del 9 gennaio 2025, compariva in rappresentanza dell'incolpato, il medesimo Avv. Francesco Rondini, il quale si riportava integralmente al contenuto delle predette

memorie e sottolineava come la condotta del proprio assistito fosse stata rispettosa del generale principio di buona fede;

- nella medesima udienza, l'Avv. Rondini chiedeva di procedersi ad interrogatorio formale della calciatrice Isabel Crotti, senza tuttavia indicare specificamente i capitoli di detto interrogatorio;
- il Collegio, riteneva non rituale e comunque non dirimente tenuto conto del mancato disconoscimento del contratto di mandato di cui trattasi, detto mezzo di prova e, pertanto, non ne ammetteva l'espletamento;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la *ratio* del quadro sanzionatorio generale è volta ad evitare che soggetti operanti al di fuori dell'ordinamento sportivo compiano intenzionalmente atti o attività riservate alla professione regolamentata di Agente Sportivo, con conseguente pregiudizio nei confronti dell'intero sistema calcistico;
- per espressa previsione di legge (art. 3, comma 1, e art. 4 comma 1, del D.lgs. n. 37/2021) e corrispondenti disposizioni regolamentari, l'attività di Agente Sportivo deve essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro Federale della specialità all'uopo prescelta e nel Registro Nazionale C.O.N.I., pena la nullità del mandato stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del cit. D.lgs., nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o di rilievo penale (art. 348 c.p.);
- tale tematica è specificamente disciplinata, in ambito F.I.G.C., dall'art. 21, comma 7, Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. nonché dall'art. 3, commi 1 e 3, e art. 6 del relativo Regolamento Disciplinare già indicati nel capo di incolpazione;
- la responsabilità disciplinare deriva tanto dall'inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta quanto dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- nel caso *de quo* pur essendo formalmente accertata la mancata iscrizione dell'agente ai Registri (Federale e Nazionale) al momento della commissione dei fatti, si ritiene tuttavia di dover preliminarmente distinguere in termini generali, anche ai fini della commisurazione della sanzione, le possibili casistiche in considerazione della complessa procedura di iscrizione degli Agenti Sportivi, che prevede un duplice necessario procedimento di verifica dei medesimi requisiti per conseguire l'iscrizione. Sulla base di tale presupposto si ritiene di poter graduare la responsabilità dell'agente in ragione della intensità della violazione e della intenzionalità della condotta, tenendo conto delle seguenti fattispecie:

- a) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in assenza dei requisiti richiesti dalle norme;
- b) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme;
- c) mancata definizione della procedura di iscrizione federale a fronte di domanda presentata;
- d) mancata definizione della doppia procedura di iscrizione, seppure in presenza della acquisita approvazione della domanda in sede federale;

### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- non si pongono problemi di procedibilità in sede disciplinare, in quanto, successivamente ai fatti contestati l'Agente ha presentato domanda di iscrizione al Registro Nazionale CONI perfezionando la relativa iscrizione, cosicché risulta applicabile il Titolo III del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. così come espressamente disposto dall'art. 3, comma 2, della Circolare attuativa approvata con deliberazione n. 384 della Giunta nazionale C.O.N.I. in data 18 novembre 2021.

- va altresì respinta l'eccezione di "mancanza di interesse"- improcedibilità sollevata in relazione alla norma di cui all'art. 25, comma 1, del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. (rubricato "Avvio del Procedimento") in quanto "La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:

a) *esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, ...*": tale locuzione deve intendersi riferita anche al caso in cui vengano sottoscritti mandati che contengono tutti gli elementi ritenuti dalla stessa norma necessari e sufficienti per l'identificazione completa della fattispecie, potendosi pertanto equiparare gli stessi ad un "qualunque atto scritto" costituente notizia di illecito;

- va inoltre rigettata l'eccezione di "difetto di giurisdizione" della Commissione Federale Agenti Sportivi, in quanto il mandato di cui trattasi, in riferimento alla calciatrice, aveva anche ad oggetto espressamente "il compito di negoziare per suo conto e in suo nome la stipula del miglior contratto professionale con società calcistiche italiane o straniere", poiché tale attività è espressamente riservata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed art. 4, comma 1, del D.lgs n. 37/2021 e ss. mm. ii. e dell'articolo 1, comma 2, del vigente Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C, agli agenti sportivi regolarmente iscritti ai Registri Federale e Nazionale.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

**RITENUTO CHE**

- la responsabilità dell'incolpato risulta attenuata in ragione della domanda di iscrizione incompleta presentata in sede federale in data 11 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del 9 gennaio 2025, per le ragioni sopra esposte,

**DELIBERA**

di infliggere al Sig. Paolo Foggi, nato a Pisa (PI) il 14 aprile 1968, la sanzione della pena pecuniaria di euro 4.000,00 (*quattromila/00*).

Il Componente Istruttore  
**Avv. Oberto Petricca**

Il Presidente  
**Prof. Avv. Francesco Cardarelli**  
Il Segretario  
**Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza**

Pubblicato in Roma il 24 gennaio 2025